

ID: 247224 **Publicato il:** 30/08/2021 15:59

Oggetto: 016480/2021 Art. 2 Capitolato speciale d'appalto - Sede operativa

Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Testo: In riferimento all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, la Stazione Appaltante ritiene di precisare quanto segue. La clausola di cui all'art. sopra indicato non prevede ulteriori specificazioni e/o caratteristiche richieste da parte dell'Amministrazione Comunale, ma solo quella di una sede operativa (ovvero un punto di appoggio fisico) da attivarsi solo in caso di aggiudicazione sul territorio comunale per assicurare tutte le prestazioni (riunioni, formazione ecc.) che richiedono una presenza fisica di personale dell'aggiudicatario. La richiesta della sede operativa non assurge a criterio di partecipazione, ma a legittima prestazione contrattuale di cui l'operatore dovrà tenere conto in sede di offerta, avendo ritenuto tale prestazione come necessaria per il miglior assolvimento del servizio così come strutturato in sede di capitolato prestazionale. La clausola, così come strutturata, non è lesiva dei principi di derivazione comunitaria che vietano discriminazioni *ratione loci*, non trattandosi né di un requisito di partecipazione né di un elemento cui attribuire punteggio nell'offerta tecnica. Si veda in proposito, tra le altre, la sentenza TAR Catania, Sez. II, 30.3.2007 n. 590 secondo cui "... il possesso di idonea centrale operativa nel luogo ove il servizio va svolto, lungi dal costituire un requisito soggettivo di partecipazione alla gara presenta una connotazione squisitamente oggettiva a carattere meramente organizzativo, atteso che non pare possa prescindere da un'organizzazione di mezzi, strutture e personale di cui il soggetto partecipante deve essere necessariamente dotato in loco, al fine di assolvere con prontezza ed efficienza al peculiare servizio di cui trattasi". Il RUP

ID: 247219 **Publicato il:** 30/08/2021 15:58

Oggetto: 016480/2021 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Stazione appaltante: COMUNE DI FIRENZE - DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Testo: In riferimento all'art. 7.2.2 del Disciplinare di gara, la Stazione Appaltante ritiene di precisare quanto segue. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo costituisce prestazione di natura intellettuale, ovvero una prestazione professionale svolta in via eminentemente personale costituente ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali ed all'organizzazione di mezzi e risorse (si veda a tale proposito Delibera ANAC n. 114 del 13.2.2019). Il servizio di cui trattasi, infatti, non è standardizzato, ovvero non è un servizio che, per sua natura ovvero per la prestazione richiesta dalla stazione appaltante all'affidatario negli atti di gara, possa essere espletato che in unica modalità (si veda a tale proposito Cons. Stato n. 3210/2020). La natura intellettuale del servizio va esclusa nelle ipotesi di esecuzione di attività ripetitive, che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, attraverso l'attuazione di meri compiti standardizzati. Sulla base di suddetti principi e di suddetta differenziazione è stato ricondotto, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857), il quale assume una connotazione complessa che necessita di competenze specifiche e requisiti particolarmente qualificanti. La richiesta del Comune di Firenze del possesso del requisito di cui all'art. 7.2.2 del Disciplinare di gara non costituisce pertanto violazione del favor participationis nei confronti di alcune tipologie di soggetti. Infatti, il requisito si inquadra nella particolarità dell'appalto e nell'oggettiva esigenza per l'Amministrazione di avere concorrenti particolarmente

qualificati, come peraltro precisato sia nella Determinazione a contrarre n. 3235 del 27.5.2021 che nel Progetto tecnico – pubblicato nella documentazione di gara, nei quali è stata evidenziata “.... la necessità di rivolgersi ad esperti del settore in possesso di specifiche professionalità in grado di supportare le strutture tecniche preposte all'interno dell'Ente pubblico.” Il criterio di partecipazione di cui trattasi, per un capoluogo di provincia come è Firenze, è rilevante ai fini della verifica delle capacità del concorrente necessarie allo svolgimento del servizio di brokeraggio: tale soggetto, infatti, deve poter dimostrare di aver acquisito esperienze con realtà simili a quella fiorentina, sia a livello dimensionale che, soprattutto, di analogia di problematiche trattate. I criteri relativi alle competenze tecniche sono quindi connessi all'oggetto dell'appalto oltre che appropriati, adeguati e proporzionati per il tipo di servizio richiesto e per il suo valore. Ulteriore garanzia di non esclusione dalla partecipazione alla procedura per tutti i soggetti eventualmente interessati può essere ravvisata nelle previsioni contenute nel Disciplinare di gara in merito alla possibilità di raggruppamento temporaneo e/o di avvalimento. Il RUP